

Allegato "B" sub n.44711/17562

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PSICOPEDAGOGICA CULTURALE "GIULIANA UKMAR"

**Titolo I**

**Costituzione e scopi**

**Art.1 - Costituzione**

E' costituita un'Associazione culturale denominata "Associazione psicopedagogica culturale Giuliana Ukmar", regolata dagli articoli 36 (trentasei) e seguenti del codice civile, oltre che dal presente Statuto.

L'Associazione ha sede a Rovereto, Via Stroperi n. 15/a; opera nel territorio della provincia di Trento oltre che anche in ambito nazionale ed internazionale.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

**Art.2 - Scopi**

L'Associazione "Giuliana Ukmar" è apartitica e apolitica, e non ha scopo di lucro.

Finalità principale dell'Associazione è quella di supportare e motivare bambini, ragazzi e giovani normodotati e/o in condizione di disagio/svantaggio che frequentano la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, così come genitori, insegnanti ed educatori, accompagnandoli in un percorso educativo e formativo.

L'Associazione opera negli ambiti specifici legati ai bisogni individuali e sociali dello studente, all'inclusione scolastica e sociale, alle gestione della relazione nelle dinamiche della classe e alla didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti vigenti.

A livello trasversale l'Associazione, attraverso il lavoro di esperti e professionisti, realizza innovazione didattica e metodologica al fine di migliorare le competenze nell'apprendimento.

L'Associazione adotta come metodo fondamentale e come fulcro della propria azione il metodo pedagogico cognitivo-neuromotorio "Rapizza" al fine di prevenire la dispersione scolastica ed intervenire sui disturbi dell'apprendimento e della letto-scrittura, oltre che ottimizzare il clima relazionale dei gruppi di classe, garantendo a tutti un percorso formativo a "misura di bambino".

L'Associazione rivolge in particolare la propria azione sia a bambini e ragazzi normodotati italiani e stranieri, sia a utenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) o affetti da disabilità anche severa, comportamentale, sensoriale e ad ogni problematica dell'età evolutiva, promuovendo il reinserimento e l'integrazione degli individui più fragili anche in condizioni di disagio sociale.

L'Associazione si propone, inoltre, di promuovere ed attuare le condizioni fondanti il diritto allo studio anche nei sog-

getti extracomunitari adulti e di sensibilizzare la popolazione relativamente al tema dell'emarginazione sociale.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

### **Art.3 - Attività**

Per perseguire gli scopi menzionati, l'Associazione "Giuliana Ukmar" potrà svolgere le seguenti attività:

- promuovere la formazione didattica secondo il **Metodo pedagogico cognitivo neuromotorio Rapizza**, organizzando anche in collaborazione con gli Istituti Comprensivi, eventi ed iniziative per genitori, insegnanti ed educatori quali ad esempio corsi di aggiornamento e formazione, convegni, seminari, laboratori di base e specialistici;
- promuovere ed organizzare corsi, stages e laboratori di base ed avanzati di didattica nel settore espressivo e creativo della musica e del teatro, oltre che servizi di doposcuola e di recupero personalizzato anche in periodo estivo per ragazzi di ogni età;
- promuovere sinergie didattico-creative per la diffusione e lo sviluppo delle arti, attraverso la realizzazione di spettacoli teatrali e musicali e performance legate all'espressione pittorico-figurativa;
- istituire e gestire sportelli di consulenza pedagogica, psicologica e didattica aperti ai minori e alle loro famiglie, oltre che ad insegnanti ed educatori;
- realizzare e strutturare screening preventivi e riabilitativi in ambito pedagogico, psicologico, optometrico, medico ed artistico-musicale;
- realizzare progetti o altre iniziative di intervento su classi a rischio o soggetti diversamente abili nella scuola infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, oltre che laboratori per classi problematiche, progetti di itinerari orientativi nella scuola dell'obbligo e progetti ponte tra i diversi ordini di scuola;
- promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di tipo formativo ed informativo, quali ad esempio incontri pubblici, dibattiti, seminari, conferenze, workshop, tavole rotonde, in particolare per divulgare la conoscenza dei metodi educativi su cui l'Associazione si fonda, oltre che per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche dell'emarginazione sociale e scolastica;
- realizzare e gestire spazi di aggregazione all'interno dei quali proporre attività ricreativa e ludico-motoria, al fine di migliorare la qualità della vita e la capacità di relazione dei bambini e ragazzi e delle loro famiglie;
- curare l'edizione, la pubblicazione, la divulgazione e

la conoscenza di testi relativi alle tematiche di cui l'Associazione si occupa;

- promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione ed altre forme di raccolte fondi al fine di finanziare le attività istituzionali dell'Associazione, nei limiti previsti dalla legge per gli enti non commerciali;
- utilizzare i possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altro social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi volontari;
- creare reti e collaborazioni pro-attive con altre associazioni o con altri enti pubblici o privati di carattere locale, nazionale ed internazionale, che abbiano finalità analoghe o simili a quelle dell'Associazione, promuovendone e sostenendone l'azione, oltre che stipulando con questi ultimi rapporti contributivi e convenzionati.

## **Titolo II**

### **Norme sul rapporto associativo**

#### **Art.4 - Ammissione degli associati**

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi di essa e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato.

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

#### **Art.5 - Quota associativa ed uniformità del rapporto associativo**

Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associati-

va. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

#### **Art.6 - Diritti degli associati**

Gli associati si dividono in soci fondatori, ordinari e sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

Sono soci sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun associato ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

E' previsto il rimborso delle spese, documentate in modo analitico ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

Ogni associato può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta.

La qualità di associato si perde inoltre:

- per decesso;
- per mancato pagamento della quota associativa, protrattosi per oltre tre mesi dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica;
- per esclusione, decisa dal Consiglio Direttivo, in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto

sul patrimonio dell'Associazione.

**Art.8 - Non trasmissibilità della quota associativa**

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

**Titolo III**

**Organi sociali**

**Art.9 - Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo.

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

**Art.10 - L'Assemblea: composizione, regole di convocazione e di funzionamento**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti gli associati in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro associato mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro associato. E' ammessa una sola delega per associato.

Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. E' escluso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un quinto degli associati.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci, tramite lettera, *email* o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale, conservato nel Libro verbali dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

**Art.11 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto**

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la discussione e approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Essa inoltre provvede a:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- delineare il programma delle attività sociali;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

**Art.12 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà degli associati e delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli stessi.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**Art.13 - Assemblea in videoconferenza**

L'Assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano gli associati. La condizione essenziale per la validità delle riunioni

ni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

In ogni caso è escluso il ricorso alla videoconferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto.

#### **Art.14 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a sette, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di associato.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un vice-Presidente ed un Segretario, che può avere anche funzioni di tesoriere.

E' compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

#### **Art.15 - Poteri del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la nomina, al suo interno, del Presidente, del vice Presidente e del Segretario;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- l'esclusione degli associati;
- la redazione annuale del progetto di *bilancio o rendiconto consuntivo*, da sottoporre poi all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

**Art.16 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

**Art.17 - Sostituzione dei consiglieri**

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.

In caso di esaurimento del numero dei non eletti, deve essere convocata l'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente Statuto, affinché provveda all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione.

I consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari) l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea, la qua-

le procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

**Art.18 - Il Presidente: poteri e durata in carica**

Il Presidente, nominato all'interno del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile. Può essere revocato con delibera della maggioranza dei consiglieri.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, e li presiede.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente può conferire delega per determinati atti ad altri soci con procura speciale.

**Titolo IV**

**Norme sul patrimonio**

**Art.19 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.

Il patrimonio è altresì costituito dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

**Art.20 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del bilancio o rendiconto consuntivo, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

**Art.21 - Divieto di distribuzione degli utili**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione

o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

#### **Titolo V**

#### **Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali**

#### **Art.22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art.23 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

F.ti: Prezzi Sergio

Santo Bonfiglio notaio (l.s.)